



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

INFORMAZIONI IN CASO DI ASTENSIONE OBBLIGATORIA

Sospensione per maternità e per paternità

E' prevista la sospensione dell'assegno di ricerca per maternità e per paternità.

L'assegno di ricerca deve essere sospeso ai sensi degli artt. 16 e 20 del D.lgs. 26/03/2001 n. 151 a partire:

- dai due mesi precedenti la data presunta del parto e per tre mesi successivi
- ovvero**
- dal mese precedente la data presunta del parto e per i successivi quattro mesi

La sospensione per paternità può essere richiesta dall'assegnista in caso:

- di morte o di grave infermità della madre;
- di abbandono da parte della stessa
- di affidamento esclusivo del bambino al padre

per tutta la durata del congedo per maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla madre (ai sensi dell'art. 28 del D.lgs 151/2001 e s.m.i.).

Modalità

L'interessata, almeno tre mesi prima del parto, deve inviare al Dipartimento presso cui svolge l'attività di ricerca apposita richiesta di sospensione per 5 mesi a partire due mesi precedenti la data presunta del parto, allegando certificato medico di gravidanza attestante la data presunta del parto.

Qualora l'interessata voglia sospendere la durata dell'assegno dal mese precedente la data presunta del parto e per i successivi quattro mesi nel corso del settimo di gravidanza dovrà inoltrare alla predetta struttura apposita richiesta. In tal caso dovrà allegare certificato medico di gravidanza rilasciato dal medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, nonché dal medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestanti che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro fino all'ottavo mese di gravidanza.

Per assolvere agli obblighi citati possono essere utilizzati i moduli reperibili sulla pagina del portale dell'Ateneo:

<http://portale.unipa.it/amministrazione/arearicercasviluppo/formazioneperlaricerca/>

Entro 20 gg. dalla data del parto, l'assegnista dovrà inviare al Settore Formazione per la Ricerca un certificato di nascita.

L'assegnista che voglia usufruire della sospensione per paternità dovrà inviare al Dipartimento presso cui svolge l'attività di ricerca una motivata richiesta, allegando la documentazione comprovante i motivi adottati e il certificato di nascita.

Durante detto periodo sia l'attività di ricerca che il pagamento dell'assegno vengono sospesi, fermo restando che la durata dell'assegno non può essere ridotta a causa di detta sospensione.

Al termine del periodo di sospensione l'assegnista riprenderà la propria attività ed il Direttore del Dipartimento, ai fini del ripristino del pagamento, dovrà inviare al Settore Formazione per la Ricerca – UOB “Assegni di ricerca” la comunicazione attestante l'avvenuta ripresa dell'attività di ricerca da parte dell'assegnista; il termine dell'assegno sarà differito della durata del periodo di sospensione.

Normativa

A decorrere dall'anno 2011 ai sensi dell'art. 22, comma 6, della Legge 30.12.2010 n. 240, in materia di astensione obbligatoria per maternità agli assegni si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l'articolo 1, comma 788, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni.

Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata dall'Università fino alla concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca.

A tal fine l'Università può utilizzare anche il fondo di cui all'art. 4 comma 7 del Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca.

INFORMAZIONI IN CASO DI ASTENSIONE FACOLTATIVA

Il diritto al congedo parentale

L'art. 1, comma 788 della Legge 296/2006 prevede la corresponsione, in favore degli assegnisti, di un'indennità per congedo parentale, limitatamente ad un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino.

Hanno diritto alla predetta indennità soltanto quei soggetti (madri/padri biologici, adottivi e affidatari) per i quali sia riscontrato l'accreditamento di almeno tre mensilità della contribuzione maggiorata nei dodici mesi presi a riferimento ai fini dell'erogazione dell'indennità di maternità/paternità.

All'assegnista padre spetta nei seguenti casi:

- di morte o di grave infermità della madre;
- di abbandono da parte della stessa;
- di affidamento esclusivo del bambino al padre

La domanda di congedo parentale deve essere presentata al Dipartimento presso cui l'assegnista svolge l'attività di ricerca in data anteriore all'inizio del congedo stesso.

Durante detto periodo sia l'attività di ricerca che il pagamento dell'assegno vengono sospesi, fermo restando che la durata dell'assegno non può essere ridotta a causa di detta sospensione.

Al termine del periodo di sospensione, l'assegnista riprenderà la propria attività ed il Direttore del Dipartimento, ai fini del ripristino del pagamento, dovrà comunicare al Settore Formazione per la Ricerca – UOB “Assegni di ricerca” l'avvenuta ripresa dell'attività di ricerca da parte dell'assegnista; il termine dell'assegno sarà differito della durata del periodo di sospensione.